

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1534

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENSORIO, LO BELLO, FRANCHI ROBERTO, RUSSO GIUSEPPE, VITI, ANDREOLI, COBELLIS, AZZARO, BECCHETTI, CARRUS, CIRINO POMICINO, LA PENNA, GIOIA, PERUGINI, ABETE, ARMELLIN, BAMBI, BONFERRONI, CARLOTTO, CONTU, COMIS, CRISTOFORI, DEL MESE, IANNIELLO, LIGATO, MELELEO, MEMMI, MENEGHETTI, MEROLLI, MICHELI, MONFREDI, NAPOLI, PERRONE, PICANO, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, ROCELLI, ROSSATTINI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SANZA, SAVIO, SINESIO, SULLO, VISCARDI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 4 aprile 1984

**Norme per la modifica
degli Istituti superiori di educazione fisica in corso di laurea**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per assicurare all'educazione fisica un'adeguata collocazione universitaria, bisogna innanzitutto che tutta la gamma della nuova programmazione sia orientata verso il fissaggio del soggetto inteso come « centro d'attenzione oltranzistica ». Come dire che, avanti d'impiantare la struttura fondamentale del progetto, e quindi la disponibilità dei programmi di base per il particolare settore universitario, è indispensabile adeguare

il tutto a una piattaforma di cultura che si nutri via via di fattori etnico-biologici e storico-geografici, tali da configurarsi sempre più in quell'*habitus* caratterizzante del soggetto psicosomatico che ci interessa: quello latino e mediterraneo, visto sempre nell'ambito dei confini che lo circondano e attraverso il reticolo delle sue tradizioni.

Né potrebbe per nessuna ragione essere fra l'altro disattesa l'opportunità di

rivolgere una particolare riflessione sulla crisi che attraversa oggi la società, e sulle politiche, anche didattico-pedagogiche, necessarie a guidarla e a governarla. Questo punto, che chiameremo « della crisi culturale », cioè della condizione umana che ci troviamo storicamente a vivere è la parte più vera di noi stessi: così come qualunque contingenza positiva o negativa che ci tocca di sperimentare, fa sempre parte del dramma dell'uomo, e, per questo, della sua aspirazione a poter vivere in uno stato di grazia o di piena compiutezza, che, in termini congeniali, dovremo qui definire psico-fisico.

Il primo impegno cui siamo chiamati nella stesura di un nuovo progetto di riforma degli ISEF, dovrà essere perciò quello di scoprire o riscoprire le ragioni per cui, sia pure partendo da presupposti di cultura, si possa giungere a coinvolgere la vera « sfera spirituale » del « giovane visto in funzione della sua vocazione » e recependo appieno quelle interconnessioni dialettiche che possano davvero aiutarlo ad assumere responsabilità da protagonista.

Forse così riusciremo ad inserirci nella concezione della nuova istituzione universitaria, e a rimuovere quelle dissonanze di chi, ignorando anche i più elementari fini benefici dell'educazione fisica e dello sport, si permetteva tempo fa di proporre l'abolizione.

Forse così riusciremo anche a dosare le varie proposte avanzate per la riforma con la più realistica attendibilità, specie se, e questo è un aspetto essenziale della nostra azione promozionale, saranno stati tenuti in debito conto i diritti acquisiti da quei docenti che già operano negli ISEF, quei professori che da anni militano in una organizzazione scolastica alla quale hanno offerto, con assoluta dedizione e attraverso indicibili sacrifici, il meglio della loro professionalità.

Il primo punto della trasformazione degli ISEF dovrà dunque ispirarsi al rispetto dell'attività svolta da coloro che già fanno parte della particolare organizzazione scolastica. Sulla proiezione di detta *conditio* si articolerà poi l'intero dispositivo della riforma.

Così è almeno nel progetto di riforma contenuto nella proposta di legge, che viene qui di seguito esposto per sommi capi: trasformazione degli Istituti di educazione fisica per il conferimento, dopo un corso quadriennale di studi, della laurea in educazione fisica e sport.

Successione degli articoli in compendio:

a) trasformazione degli ISEF in facoltà universitarie intese come istituti universitari « autonomi »;

b) corso quadriennale — ricerca scientifica — nuovo piano di studi;

c) riconoscimento giuridico del dipartimento delle scienze del movimento umano, quale centro promozionale: della programmazione di ricerca; della organizzazione dei corsi di laurea articolati in vari settori o indirizzi; di eventuali corsi di diploma; di corsi di specializzazione;

d) della determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi di laurea e di diploma;

e) salvaguardia dei diritti dei docenti e non docenti appartenenti ai contingenti degli attuali ISEF.

Con siffatte proposte, che non scaturiscono certo da presunzione, ma esclusivamente da esperienze vissute e ripetutamente collaudate, si sostanzia l'ormai improcrastinabile realizzazione della laurea in educazione fisica e sport la quale deve corrispondere, lo ripetiamo, a un nuovo modo di vedere l'educazione fisica e sportiva, in una più dilatata e aderente concezione di progresso umano e scientifico, più aggiornata, più moderna, più coniugata ai nostri tempi.

La legge 7 febbraio 1958, n. 88, emanata per eliminare il vuoto venutosi a creare con la soppressione delle accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto, nonché per sanare situazioni di fatto scaturite dalla carenza di personale fornito del titolo prescritto, istituì l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e contemplò la possibilità, in base alle norme allora vigenti, della istituzione di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Istituti superiori di educazione fisica pareggiati.

Ai predetti istituti, che hanno il fine di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici del campo sportivo, furono confermate le prerogative del grado universitario e della dotazione della personalità giuridica e dell'autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, in conformità delle leggi sull'istruzione superiore.

Purtroppo la carente impostazione e la provvisorietà della legge furono evidenti sin dalla sua emanazione:

1) ricalcando i vecchi schemi delle passate accademie fasciste (che a norma della legge 22 marzo 1939, n. 866 erano istituti universitari ad ordinamento speciale), il corso degli studi fu fissato in tre anni, con il rilascio, al termine di esso, del diploma; mentre già da allora tutte le altre istituzioni universitarie avevano almeno un corso di studio quadriennale con il rilascio della laurea;

2) il numero dei posti, per l'ammissione al primo anno, fissato dal Ministro della pubblica istruzione, senza una logica programmazione, estremamente basso, proprio nel momento di espansione della scuola, non riuscì nell'intento di eliminare quei vuoti di personale qualificato rendendo necessari numerosi provvedimenti in deroga (legge 30 dicembre 1960, n. 1727; legge 24 ottobre 1966, n. 932; legge 2 aprile 1968, n. 467; legge 19 ottobre 1970, n. 832; ordinanza n. 8481 del 29 dicembre 1975 in applicazione del disposto dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, articolo 43, non ancora attuata) che hanno consentito ai docenti sforniti del titolo prescritto di conseguire il diploma, con particolari agevolazioni nei concorsi di ammissione e nelle norme di frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni;

3) il carattere di provvisorietà della legge fu maggiormente evidente nella de-

finizione del ruolo del docente. Infatti la legge stabilì una norma insolita: «tutti gli insegnamenti sono affidati per incarico».

Quale istituzione può vivere adeguatamente e può programmare la sua attività, spingendo le prospettive senza un adeguato personale di ruolo e in ruolo appropriato? La precarietà degli incarichi annuali, anche se rinnovabili, hanno tarpato le ali a molte iniziative e disincentivato il personale.

Questa insolita norma di «tutti e solo incaricati» è giustificata solamente ritenendo che a breve distanza una nuova legge, non affrettata ma ben ponderata, avrebbe dovuto determinare il salto di qualità del corso degli studi (diploma a laurea) ed istituire il ruolo organico del personale docente degli istituti superiori di educazione fisica. Oggi è necessario recuperare il tempo perduto e provvedere con tempestività e giustizia a queste carenze.

Le carenze istituzionali furono aggravate dal disinteresse, per non dire dagli ostacoli frapposti, alla crescita di questi istituti, che pagano ancora lo scotto di una remota origine e dei numerosi provvedimenti legislativi di sanatoria per sopperire alla cronica mancanza di personale diplomato impropriamente ad essi addebitati.

La carente presenza dello Stato si è manifestata solo al momento del pareggiamento degli ISEF, ed anche qui è stata frettolosa, quasi avesse urgenza a liberarsi dall'obbligo della preparazione dei docenti di educazione fisica (pur trattandosi di personale insegnante della scuola); forse l'aspetto economico è stato determinante. Lo Stato, infatti, con un irrisorio contributo all'Istituto superiore di educazione fisica di Roma si è sgravato della spesa per la formazione e la preparazione degli insegnanti di educazione fisica.

Questo è oltretutto discriminatorio per i giovani: mentre per tutti gli altri corsi universitari l'adesione ad una istituzione non statale è una libera scelta, per l'edu-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cazione fisica è una strada obbligata e con oneri maggiori.

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di eliminare le carenze istituzionali, adeguando gli ISEF ai tempi, fornendo loro i presupposti per l'incremento della ricerca scientifica e delle attività didattiche, conferendo al titolo quella dignità di laurea che ogni commissione ufficiale o non, preposta ad indagini conoscitive, ha sempre ritenuto attuale, attuabile ed indispensabile.

La particolare esigenza strutturale delle poliedriche attività connesse alle scienze del movimento umano, consigliano l'attuazione di un istituto autonomo e non conglobato in un tipo di università attualmente inflazionata e decadentistica.

In questa visuale e, ovviamente, sulla base di un nuovo piano di studi la proposta di legge si limita a trasformare con opportuni adeguamenti il corso di studi da triennale a quadriennale e suggerisce l'opportunità di istituire, a corredo di quegli elementi costitutivi già esistenti, una nuova compagine organizzativa, tale

da giustificare il contenuto del nuovo titolo di laurea.

Struttura fondamentale degli Istituti universitari di educazione fisica e sport è il « Dipartimento delle scienze del movimento umano »; esso, suddiviso nelle tre branche principali di tutte le tematiche [a) biologo e preventivo-riabilitativo, b) socio-psico-pedagogico e didattico, c) tecnico-organizzativo, sportivo e del tempo libero] determinerà, nell'unico corso di laurea, tre indirizzi di studi per approfondire la ricerca e la preparazione del personale necessario all'espletamento dei compiti che la società si aspetta da molti anni.

Le norme transitorie, infine, tutelano i diritti acquisiti dai diplomati e dagli operatori degli Istituti superiori di educazione fisica (docenti e non docenti), i quali con la loro diuturna abnegazione hanno consentito per oltre cinque lustri, la funzionalità di istituzioni che hanno sopportato, con profonda umiltà e coscienza, il gravame di un intrascurabile onere per l'adempimento di uno scopo precipuo dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati, istituiti a norma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, assumono la denominazione di Istituti universitari di educazione fisica e sport.

Gli istituti di cui al primo comma hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze del movimento umano e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca scientifica, all'insegnamento, alle professioni ed uffici attinenti al movimento umano.

ART. 2.

Gli Istituti universitari di educazione fisica e sport sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti della presente legge e delle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 3.

Presso gli Istituti universitari di educazione fisica e sport è istituito il corso di laurea in educazione fisica e sport.

Il corso di studio è quadriennale.

Al termine di esso viene rilasciato il diploma di laurea in educazione fisica e sport. Tale diploma di laurea ha valore di qualifica accademica.

ART. 4.

Gli Istituti universitari di educazione fisica e sport promuovono ed organizzano:

a) corsi e scuole di specializzazione nelle discipline comprese nel piano degli studi;

b) corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento sulle attività motorie umane, ivi comprese quelle per gli impieghi tecnici nel campo sportivo, anche per conto dello Stato, di enti e di privati;

c) iniziative intese a stabilire collaborazione con le corrispondenti istituzioni universitarie di altri paesi, in particolare con quelli che operano nell'ambito della Comunità economica europea, in conformità alle norme comunitarie in materia di scambi culturali, di riconoscimento di titoli di studio e di sviluppo della ricerca scientifica.

ART. 5.

Struttura fondamentale degli Istituti universitari di educazione fisica e sport è il Dipartimento delle scienze del movimento umano.

Il Dipartimento organizza più settori di ricerca aventi finalità comuni o caratteristiche affini; organizza gli insegnamenti per i corsi di laurea e dei corsi di specializzazione.

ART. 6.

Il Dipartimento delle scienze del movimento umano si articola nei seguenti settori:

a) biologico e preventivo-riabilitativo;

b) socio-psico-pedagogico e didattico;

c) tecnico-organizzativo, sportivo e del tempo libero.

ART. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati l'ordinamento degli studi del corso di laurea, con l'indicazione degli insegnamenti da svolgere, le modalità di frequenza e gli esami di profitto e di laurea.

ART. 8.

All'elenco delle lauree di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sport.

La tabella II, annessa al citato regio decreto, è modificata nel senso che all'Istituto superiore di educazione fisica è sostituito l'Istituto universitario di educazione fisica e sport.

Alle tabelle relative agli insegnamenti annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la tabella relativa agli insegnamenti del corso di laurea in educazione fisica e sport.

ART. 9.

L'ammissione al primo anno di corso avviene mediante concorso.

Possono essere ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studi universitari.

Il concorso consiste in una prova tecnico-attitudinale.

Il candidato, tra gli altri documenti, deve produrre il certificato di idoneità all'attività sportiva.

ART. 10.

Il Ministro della pubblica istruzione determina ogni anno, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso, globalmente su tutto il territorio nazionale e per ciascuna istituzione universitaria, tenuto conto delle capacità ricettive fatte presenti dai singoli istituti ed in relazione alle indicazioni contenute nei piani di sviluppo delle università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con particolare riguardo ai prevedibili sbocchi professionali.

ART. 11.

Agli insegnamenti da impartire nel corso di laurea si provvede mediante assegnazione di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, per lo svolgimento delle relative attività didattiche e di ricerca, secondo le disposizioni vigenti in materia.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 12.

Gli Istituti superiori di educazione fisica, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che determina il nuovo piano di studio del corso di laurea, devono presentare le relative proposte di adeguamento delle norme statutarie, nonché il piano finanziario in rapporto alle nuove esigenze.

Le sezioni staccate degli attuali Istituti superiori di educazione fisica possono essere dichiarate autonome, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, sempreché abbiano un adeguato piano finanziario ed idonee strutture.

IX. LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Agli Istituti universitari di educazione fisica e sport liberi, in applicazione dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e sino all'entrata in vigore della legge sulle università non statali, è corrisposto un contributo, per ciascun anno accademico.

ART. 13.

Gli Istituti superiori di educazione fisica che non adeguino il loro statuto o che non abbiano un adeguato piano finanziario sono statizzati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 14.

Nella prima applicazione della presente legge il personale docente, incaricato di uno degli insegnamenti previsti negli attuali statuti degli Istituti superiori di educazione fisica, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che abbia maturato almeno tre anni di anzianità, è ammesso al giudizio di idoneità a professore associato. Il giudizio di idoneità può essere sostenuto in una seconda tornata, che deve essere effettuata a distanza di due anni dalla prima.

Per l'attuazione del giudizio di idoneità si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per la composizione delle commissioni esaminatrici il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, designa uno o più raggruppamenti affini per quelle discipline che attualmente non sono ancora comprese in raggruppamenti disciplinari ovvero qualora non esistano docenti di ruolo afferenti tali discipline.

Coloro che conseguono l'idoneità sono inquadrati nel ruolo di professori associati a norma dell'articolo 53 del decreto del

IX. LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

A coloro che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di professore associato o non intendano sottoporsi allo stesso si applicano, a domanda, le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle università statali.

Essi sono inseriti in un ruolo ad esaurimento presso l'Istituto universitario di educazione fisica e sport ove prestavano servizio come incaricati.

ART. 15.

Il personale non docente degli Istituti superiori di educazione fisica statizzati, ai sensi dell'articolo 13, è inquadrato con le qualifiche conseguite nei corrispondenti ruoli statali del personale non docente dell'università, restando assegnato all'Istituto universitario di educazione fisica e sport di appartenenza.

Nella prima applicazione della presente legge i posti che risultano vacanti presso ogni Istituto universitario di educazione fisica e sport sono messi a concorso riservato a cui può partecipare il personale di qualifica inferiore che abbia il possesso del titolo di studio richiesto, prescindendosi dal limite di età.

Successivamente si provvede per trasferimento e quindi per concorso pubblico.

ART. 16.

I diplomi di educazione fisica rilasciati dalle ex accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto, nonché quelli rilasciati ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono dichiarati equipollenti alla laurea in educazione fisica e sport.